COPIA
ALBO PRETORIO

Comune di Canistro

Provincia di L'Aquila

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N°30 di R.G. 30/11/ 2018	OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100. Approvazione.

L'anno Duemiladiciotto, addì trenta, del mese di Novembre, alle ore quindici minuti quaranta, nell'aula delle adunanze consiliari del Comune di Canistro, in prima convocazione, seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone del Sindaco Dott. Angelo Di Paolo e dei seguenti consiglieri comunali risultati presenti all'appello nominale:

n° Ord.	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
1	DI PAOLO Angelo	Sindaco	X	
2	DI PIETRO Paolo	Consigliere	X	
3	MOSCATELLI Antonello	Consigliere		X
4	DOTO Erika	Consigliere/assessore vice-Sindaco	X	
5	DE MICHELE Pietro	Consigliere	X	
6	IODICE Cristiano	Consigliere	X	
7	LUCIDI Cristina Teresa	Consigliere		X
8	ANTONINI Ermero	Consigliere/Presidente	X	
9	COCO Orlando	Consigliere	X	
10	MARIANI Angelo	Consigliere	X	
11	PIO Giuseppe	Consigliere	X	
	Consiglieri assegnati 10 + Sindaco Consiglieri in carica 10 + Sindaco	TOTALE	Presenti 9	Assenti 2

E' presente l'assessore esterno senza diritto di voto: BUFFONE Ugo
Presiede il Consiglio Comunale Ermero Antonini in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.
Assiste con funzioni verbalizzanti e consultive ai sensi dell'art. 97 D.Lgs.vo n° 267/2000 il Segretario Comunale Dott.ssa Assunta D'Agostino.
La seduta è pubblica.

COMUNE DI CANISTRO L'AQUILA

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Assunta D'Agostino)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO la proposta di deliberazione come in allegato n° 1) avente ad oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100. Approvazione." per diventare parte integrante e sostanziale del presente atto.

VISTO che ad oggi le società partecipate dal Comune non hanno ancora presentato la scheda di rilevazione.

VISTO i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell'art.49 comma 1° del D.Lgs. n° 267/2000, dalla Dr.ssa Di Genova Maria in qualità di responsabile del servizio economico finanziario.

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti Miranda Scarinci (allegato n. 2).

Udita la relazione del Segretario Comunale che illustra la proposta di deliberazione: con precedente deliberazione n. 33 del 29/09/2017 il Consiglio Comunale, ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016, ha effettuato la ricognizione delle società partecipate detenute dal Comune di Canistro al 23/09/2016. Entro il 31/12/2018 il Consiglio Comunale deve effettuare la ricognizione delle società partecipate detenute dal Comune di Canistro al 31/12/2017. Nella proposta di deliberazione è indicato l'elenco delle società partecipate, l'ammontare delle quote di partecipazione, le motivazioni del mantenimento delle partecipazioni e la conferma della deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 04/02/2000, di alienare le tre quote possedute in ACIAM, che ad oggi non sono state ancora acquistate da altri soci. Nonostante i diversi orientamenti, è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti. Le partecipazioni del Comune di Canistro al 31/12/2017 sono:

Partecipazioni Dirette

1) SEGEN S.p.a. – 2,59% che svolge un servizio istituzionale di Raccolta Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani

2) ACIAM. S.p.a. - 0,01/ (n. 3 azioni).

Più volte abbiamo chiesto di alienare le dette n. 3 azioni, ma l'ACIAM ha risposto che lo Statuto prevede un rapporto tra le azioni attribuite agli Enti Pubblici e quelle attribuite ai Privati, pertanto le n.3 quote del Comune di Canistro possono essere alienate solo ad enti pubblici, che non hanno manifestato l'interesse ad acquistarle.

3) ENTE D'AMBITO MARSICANO N. 2 – 0,80% (n. 100 quote di partecipazione). E' l'ente competente per il Servizio Idrico Integrato, al quale la partecipazione è obbligatoria.

Le Partecipazioni Indirette sono:

1) ACIAM. S.p.a. di cui la Segen S.p.a. detiene lo 0,02%

2) GAL Terre Aquilane S.C.A. rl di cui la Segen S.p.a. detiene il 5,18%.

Ad oggi le società non hanno ancora trasmesso le schede di loro competenza che, qualora ci dovessero pervenire, porteremo all'approvazione del prossimo Consiglio Comunale.

Con la proposta di deliberazione si prevede di mantenere la partecipazione in SEGEN S.p.a. in quanto svolge un servizio istituzionale e pertanto, rispetto alla precedente ricognizione che è stata effettuata a settembre 2017, non si prevede un Piano di razionalizzazione per la messa in liquidazione delle società partecipate.

La deliberazione verrà comunicata alla Corte dei Conti.

a. c. n. 30/2018

Considerato che non ci sono interventi si passa alla votazione della proposta di cui in oggetto.

Presenti 9 - Votanti n. 6 - Astenuti n. 3 (Coco Orlando- Mariani Angelo e Pio Giuseppe).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 6 resi in forma palese e per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione come in allegato n. 1) avente ad oggetto: **"Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100. Approvazione."** per diventare parte integrante e sostanziale del presente atto ed il cui dispositivo deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto.

In continuazione e con separata votazione

Presenti 9 - Votanti n. 6 - Astenuti n. 3 (Coco Orlando- Mariani Angelo e Pio Giuseppe).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 6 resi in forma palese e per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Consiglio Comunale
N° 30 del 30/11/2018
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Assunta D'Agostino

ALLEGATO N° 1
ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 30 DEL 30-11-2018

Comune di Canistro

Provincia L'Aquila

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100: APPROVAZIONE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

C.A.P. 67050 -Piazza Monti Simbruini, 1 - Tel. (0863) 97142 / 977211 - Fax 977641 -
P. IVA e C.F. 00204900666 Email: info@comunecanistro.it

RILEVATO che il Comune di CANISTRO con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n, 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

   a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

   b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

   c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

   d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);

   e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

   f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

   g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di CANISTRO e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e

soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: " *il processo di razionalizzazione – **nella sua formulazione straordinaria e periodica** – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*"

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: "*... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). **È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.***"

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

CONSIDERATO che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs 175/2016 il Comune di CANISTRO possiede le seguenti partecipazioni

Dirette:

- SEGEN SPA: 2,59% (n. 5160 AZIONI);
- ACIAM SPA: 0,01% (n. 3 AZIONI);
- ENTE D'AMBITO MARSICANO N. 2 : 0,80% (n. 100 Quote di Partecipazione);

Indirette tramite Segen SPA:

- ACIAM SPA (di cui Segen SPA detiene una quota pari al 0,02%)
- GAL Terre Aquilane S.C.A.rl (di cui Segen SPA detiene una quota pari al 5,18%)

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti;

Visto il regolamento di Contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di CANISTRO detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100

Dirette:
- SEGEN SPA: 2,59% (n. 5160 AZIONI);
- ACIAM SPA: 0,01% (n. 3 AZIONI);
- ENTE D'AMBITO MARSICANO N. 2 : 0,80% (n. 100 Quote di Partecipazione);

Indirette tramite Segen SPA:
- ACIAM SPA (di cui Segen SPA detiene una quota pari al 0,02%)
- GAL Terre Aquilane S.C.A.rl (di cui Segen SPA detiene una quota pari al 5,18%)

2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata ***non prevede*** un nuovo piano di razionalizzazione;
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Canistro lì 27/11/2018

Il Proponente

PARERE DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE: FAVOREVOLE

Canistro lì 27/11/2018

COMUNE DI CANISTRO (L'AQUILA)

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Maria Di Genova

ALLEGATO N.2
ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 30 DEL 30.11.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Adonella D'Agostino)

COMUNE DI CANISTRO

Provincia di L'AQUILA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 6 **Data 29/11/2018**	OGGETTO: **RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100.**

Visto l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, in materia di funzioni dell'organo di revisione;

esaminata la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto;

rilevato che il Testo unico delle società partecipate D.Lgs. n. 175/2016,all'art. 20 dispone che l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, a partire dall'anno 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 (articolo 26, comma 11).

considerato che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4 comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni , anche di minoranza, in società aventi ad oggetto attività di produzione e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

considerato che l'Ente può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2, del T.U.S.P. e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Visti i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 27/11/2018 ai sensi degli artt 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000,

Preso atto che:

- l'Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29/09/2017 ha effettuato la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;

- l'Ente propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

<u>DIRETTE:</u>

- SEGEN SPA : 2.59% (N. 5160 AZIONI);
- ACIAM SPA : 0,01% (N. 3 AZIONI);
- ENTE D'AMBITO MARSICANO N. 2 : 0.80% (N. 100 QUOTE DI PARTECIPAZIONI)

<u>INDIRETTE tramite SEGEN SPA:</u>

- ACIAM SPA (di cui Segen spa detiene una quota pari al 0.02%)
- GAL Terre Aquilane S.C.A.rl (di cui Segen spa detiene una quota pari al 5,18%).

Considerato che le società partecipate direttamente ed indirettamente hanno per oggetto attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionale.

Del che è verbale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Assunta D'Agostino)

IL PRESIDENTE
F.to *(Ermero Antonini)*

E'copia conforme all'originale.

Canistro Li, 28 OTT. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Assunta D'Agostino)

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune (ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009 n° 69) per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Canistro, lì 28 OTT. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Assunta D'Agostino)

Prot n° 22
Registro Albo Pretorio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data_____essendo trascorsi dieci giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione.

Canistro, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Assunta D'Agostino)